



**COMUNE DI COLLESANO**  
*CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO*

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 16 DEL 26/06/2024**

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**OGGETTO:** Approvazione Tariffe relative alla tassa sui Rifiuti ( TARI ) Anno 2024.

L'anno duemilaventitrè il giorno 26 del mese di Giugno dalle ore 16,00, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria, giusta nota prot. n. 10560 del 20/06/2024;

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Sferruzza Catena Patrizia.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE	CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
INGRAO ELSA	X		LA PLACA MAURIZIO	X	
CARLINO DANIELE	X		BARTOLONE MAURIZIO (DA REMOTO)	X	
NOCE SERENA		X	IANNELLO MICHELE		X
PERI MICHELA	X		SAPIENZA ROSARIO DAVIDE	X	
MACALUSO MARIO	X		CASCIO MARIA CANDIDA	X	
D'AGOSTARO CINZIA	X		TESTAIUTI MICHELE	X	
<b>Consiglieri Assegnati n. 12</b>			<b>Presenti n.10</b>	<b>Assenti 2</b>	

La seduta è pubblica.

Scrutatori: D'Agostaro, La Placa, Sapienza.

Il Presidente passa alla trattazione del punto avente ad oggetto : “Approvazione Tariffe relative alla tassa sui Rifiuti ( TARI ) Anno 2024”

**PREMESSO che:**

- l’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999,n. 158, disciplina il Piano Finanziario di gestione dei rifiuti;
- l’articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricoprendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 702, dell’art.1 , della sopra citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di IUC prevede che “ *Resta ferma l’applicazione dell’art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446* “;
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RICHIAMATO:**

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’*” (lett. f);
  - o “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
  - o “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*”;
  - o Il regolamento Comunale Tari , approvato con delibera di consiglio Comunale n.38 del 06.09.14 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.04.2016, n.29 del 29.06.2021 , n.14 del 24.05.2022 e n. 18 del 17.05.2023

**RICHIAMATI** gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, e in particolare l’art. 6, rubricato “*Procedure di approvazione*”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019),

sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n.57 del 03/03/2020 , contenenti semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 , con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trazione nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 2 /DRIF/2021 del 04/11/2021, rubricata “ Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria “ Servizio integrato dei rifiuti” approvata con Deliberazione 363/2021/r/rif ( MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- delibera n. 15/2022 avente ad oggetto la “ regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ( TQRIF );
- N.387/2023/R/RIF del 03.08.2023 “ Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- N.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “ Aggiornamento biennale ( 2024-2025 ) del metodo tariffario rifiuti ( MTR-2);
- N.1 DTAC/2023 del 06/11/2023 “ Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità’, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

Tenuto conto che l’art.1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità la Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

**DATO** atto, che nel territorio in cui opera il Comune di Collesano è presente e operante l’Ente di Governo D’Ambito costituito dalla SRR Palermo Provincia EST S.C.P.A. , previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territoriale Competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; **CHE**, a seguito di controlli e verifiche sulla documentazione presentata da questo Comune,

l’Ente di Governo dell’Ambito ovvero la SRR Palermo Provincia EST S.C.P.A. ha trasmesso con nota n. 882/2024 del 12/06/2024 ,acquisito al Prot. n. 10187 il Piano Economico Finanziario 2024/2025 validato;

**PRESO ATTO** che il PEF MTR2 per il periodo 2024 – 2025 è stato approvato con proprio atto di consiglio in data odierna;

**Richiamato** il PEF 2024/2025 aggiornato e redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità

di regolazione per Energia Reti e Ambiente , di cui si è preso atto, unitamente alla validazione da parte dell'ETC , con deliberazione di C.C. approvata in data odierna di cui è parte integrante, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di gestione;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta n. 30 del 26/04/2022 di “INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL COMUNE DI COLLESANO PER IL PERIODO 2022/2025 ( ART. 3 – TQRIF, ( ALLEGATO A ) ALLA DELIBERAZIONE N. 15/2022/R/RIF, ARERA)” con la quale il Comune di Collesano è posizionato all'interno dello Schema II di cui all'art.3.1 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbano ( TQRIF ) approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ( ARERA )**RITENUTO** altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno2024:

- Prima rata : 31 luglio 2024
- Seconda rata : 30 settembre 2024
- Terza rata : 31 dicembre 2024
- Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 ottobre 2024

**ACQUISITO** il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000 (verbale n. 08 del 19/06/2024) ;

**VISTI :**

- L'art. 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- Il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della Tari;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.L. 2000;

Visto il D.L. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Consiglio Comunale

Consiglieri presenti n. 10;

Consiglieri n. 2 (Noce, Iannello)

Consiglieri votanti n. 10.

Voti favorevoli n. 07

Voti contrari n. 03 (Cascio, Sapienza, Testaiuti)

Astenuti: nessuno

con N. 7 voti favorevoli espressi per alzata e seduta accertata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati

DELIBERA

– Di approvare la proposta avente ad oggetto: “Approvazione Tariffe relative alla tassa sui Rifiuti ( TARI ) Anno 2024”;

Indi il Presidente, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, pone ai voti l’immediata esecutività.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta

con N. 7 voti favorevoli espressi per alzata e seduta accertata dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori designati

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Il verbale sarà pubblicato in forma unica successivamente.



## **COMUNE DI COLLESANO**

Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

Presentata dall'Area 2^ Area Economico Finanziaria e Tributi  
Servizio Tari

Oggetto:Approvazione Tariffe relative alla tassa sui Rifiuti ( TARI ) Anno 2024.

Il Proponente  
Il Responsabile del Servizio Tari  
F.to Delia Manganello

## **OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.**

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi su indicazione dell'Amministrazione

### **PREMESSO che:**

- l'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999,n. 158, disciplina il Piano Finanziario di gestione dei rifiuti;
- l'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricoprendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 702, dell'art.1 , della sopra citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di IUC prevede che “ *Resta ferma l'applicazione dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446* “;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

### **RICHIAMATO:**

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o “...  *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*
  - o “...  *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...' (lett. h);*
  - o “...  *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...' ”;*
  - o Il regolamento Comunale Tari , approvato con delibera di consiglio Comunale n.38 del 06.09.14 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.04.2016, n.29 del 29.06.2021 , n.14 del 24.05.2022 e n. 18 del 17.05.2023

### **RICHIAMATI** gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, e in particolare l'art. 6, rubricato “*Procedure di approvazione*”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo

quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019),

sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- n . 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n.57 del 03/03/2020 , contenenti semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 , con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trerenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 2 /DRIF/2021 del 04/11/2021, rubricata “ Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria de delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria “ Servizio integrato dei rifiuti” approvata con Deliberazione 363/2021/r/rif ( MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- delibera n. 15/2022 avente ad oggetto la “ regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ( TQRIF );
- N.387/2023/R/RIF del 03.08.2023 “ Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- N.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “ Aggiornamento biennale ( 2024-2025 ) del metodo tariffario rifiuti ( MTR-2);
- N.1 DTAC/2023 del 06/11/2023 “ Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorita’, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

Tenuto conto che l’art.1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità la Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

**DATO** atto, che nel territorio in cui opera il Comune di Collesano è presente e operante l’Ente di Governo D’Ambito costituito dalla SRR Palermo Provincia EST S.C.P.A. , previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territoriale Competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; **CHE**, a seguito di controlli e verifiche sulla documentazione presentata da questo Comune, l’Ente di Governo dell’Ambito ovvero la SRR Palermo Provincia EST S.C.P.A. ha trasmesso con nota n. 882/2024 del 12/06/204 ,acquisito al Prot. n. 10187 il Piano Economico Finanziario 2024/2025 validato;

**PRESO ATTO** che il PEF MTR2 per il periodo 2024 – 2025 è stato approvato con proprio atto di

consiglio in data odierna;

**Tutto ciò premesso,**

**Richiamato** il PEF 2024/2025 aggiornato e redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, di cui si è preso atto, unitamente alla validazione da parte dell'ETC, con deliberazione di C.C. approvata in data odierna di cui è parte integrante, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di gestione;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta n. 30 del 26/04/2022 di "INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL COMUNE DI COLLESANO PER IL PERIODO 2022/2025 ( ART. 3 – TQRIF, ( ALLEGATO A ) ALLA DELIBERAZIONE N. 15/2022/R/RIF, ARERA)" con la quale il Comune di Collesano è posizionato all'interno dello Schema II di cui all'art.3.1 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbano ( TQRIF ) approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ( ARERA )

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti, oltre che il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**PRESO ATTO** che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti territorialmente competenti ove presenti, sia dai Comuni;

**RITENUTO** di procedere con l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2024;

**ATTESO** che il comma 650 e 651 della legge 147/2013 con cui si dispone che la Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria, il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto Presidente della repubblica n. 158 del 24/04/1999 ( metodo normalizzato );

**RILEVATA** pertanto la necessità di assumere quale base di calcolo, il Piano Finanziario 2024/2025 approvato in data odierna dal Consiglio Comunale;

**RITENUTO**, pertanto per tutto quanto sopra espresso, di dover provvedere alla determinazione delle tariffe TARI anno 2024 per le utenze Domestiche e Non Domestiche al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2024;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- Prima rata : 31 luglio 2024
- Seconda rata : 30 settembre 2024
- Terza rata : 31 dicembre 2024
- Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 ottobre 2024

**RITENUTO**, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti ( TARI ) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2024 indicate nelle tabelle, le quali fanno parte integranti e sostanziali della medesima insieme alla Relazione accompagnatoria .

**DATO ATTO** che sull'importo della tassa sui rifiuti ( TARI ) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente ( TEFA ) di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura di legge vigente;

**VISTA** la delibera 386/2023/R/com , con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dell'anno d'imposta 2024;

**DATO ATTO** che l'istituzione delle due suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente Ur1;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata Ur2;

**CONSIDERATO** che le due componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentare la cassa per i servizi Energetici Ambientali ( CSEA ) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**PRECISATO** che in ragione dell'istituzione delle due componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio di prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di euro 0,10 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad euro1,50 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;

**RILEVATO** che tali importi , che costituiscono componenti a valle del PEF, dovranno trovare apposita collocazione del bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune provvederà a bollettare;

**DATO ATTO** , che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza e, pertanto; le due nuove componenti dovranno essere indicate chiaramente nella bolletta con recupero degli importi suddetti sulla base del numero di utenze presenti in ogni bolletta;

**RILEVATO** che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo rientrano tra le entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale, così come le spese sostenute per l'esecuzione del servizio;

**RICHIAMATO** l'art. 3 , comma 5-quinquies, del D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito, con modificazioni, nella L. 25/02/2022 n. 15, in forza del quale si dispone quanto segue: “ A decorrere dell'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 , n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno . In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile “;

**VISTO** il testo dell'emendamento del governo al Decreto Legge n. 39/2024 ( Superbonus) con il quale è stato prorogato limitatamente al 2024 il differimento al 30 giugno 2024 del termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari da parte dei comuni.

**VISTO** il regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI.

**ACQUISITO** il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000 ;

**VISTI :**

- L'art. 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “ Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

- Il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della Tari;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.L. 2000;

Visto il D.L. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

## PROPONE

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo..

**2) Di prendere atto** che il Piano finanziario Metodo Tariffario Rifiuti della componente TARI 2024/2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 36372021/R/RIF del 03/08/2021 approvato con propria delibera di Consiglio in data odierna e valido per il Biennio 2024 -2025 ;

**3) Di approvare**, quindi, per l'anno 2024, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti ( Ka,Kb,Kc,Kd ), per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche , come stabiliti dalla tabella riportata nell'art.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 , applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nelle tabelle allegate alla presente delibera ( Tabella utenze Domestiche e tabella Utenze non domestiche) per costituirne parte integrante e sostanziale.

**4) Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario.

**5) Di dare atto** che, sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi devono essere sommati:

- il tributo provinciale – TEFA-per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, aliquota deliberata dalla Provincia di Palermo nella misura del 5%, che dovrà essere riscosso unitamente alla tassa TARI;

- le componenti perequative UR1,a e UR2, a pari rispettivamente ad euro 0,10 ed euro 1,50 ad utenza per anno ai sensi della Delibera ARERA n.386/2023/R/rif del 03.08.2023;

**6) Ritenuto** di stabilire per l'anno 2024 la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI nel seguente modo:

-1 rata acconto con scadenza 31 luglio 2024

-2 rata di acconto con scadenza 30 settembre 2024

-3 rata di acconto con scadenza 31dicembre 2024

-Rata unica a saldo, con scadenza 15 ottobre 2024( versamento in un' unica soluzione )

Il versamento della TARI per l'anno 2024 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ( Mod. F24 );

**7) Acquisito** il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000;

**8) Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n214.

**9) Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,del D.Lgs. 18 agosto 2000,267.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E  
S.M.I. ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

**Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:**

**SERVIZIO/UFFICIO: Tributi Tari**

**Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole**

**Collesano li, 12/06/2024**

*Il Responsabile  
Dell'Area Economica Finanziaria  
F.to Dott. Guzzio Antonino*

---

**UFFICIO DI RAGIONERIA**

**Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE**

**Collesano li, 12/06/2024**

*Il Responsabile  
dell'Area 3 Economico Finanziaria  
F.to Dott. Guzzio Antonino*

Letta, approvata e sottoscritta:

Il Presidente  
F.to Peri Michela

Il Consigliere Anziano  
F.to Ingrao Elsa

Il Segretario Comunale  
F.to Catena Patrizia Sferruzza

Per copia conforme all'originale

Li,

Il Segretario Comunale  
F.to Catena Patrizia Sferruzza

N. \_\_\_\_ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

#### A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata , a partire dal \_\_\_\_\_, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- è divenuta esecutiva il 26/06/2024

decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.)

perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

**Dalla Residenza Municipale, li**

Il Segretario Comunale  
F.to Catena Patrizia Sferruzza

#### S I A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal \_\_\_\_\_ per rimanervi quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18 Giugno 2009 n. 69) al N. \_\_\_\_ Reg.

Dalla Residenza Municipale li, \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale